



COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD - Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343
C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 - Servizio Tesoreria ccp 15192339
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it www.comune.pozzuolo.udine.it

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA DEL COMUNE

A FAVORE DI PERSONE ECONOMICAMENTE DISAGIATE

CHE NECESSITINO DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 28.10.2011 ed esecutivo dal
28.10.2011

1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di partecipazione del Comune di Pozzuolo del Friuli alla spesa correlata al ricovero stabile presso strutture residenziali di persone adulte economicamente disagiate, le quali, a causa dell'avanzato stato di età o di particolari condizioni fisiche, sociali o familiari, non siano in grado di condurre una vita autonoma.

2. FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento viene adottato in conformità alla vigente normativa dello Stato Italiano e delle Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia in materia e precisamente:

- alla L.R. 31 marzo 2006 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
- al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni
- alla L.R. 8 aprile 1997 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni

3. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento sono rivolti:

- a cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, residenti nel Comune,
 - a cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea ed apolidi, residenti nel Comune, in possesso di valido titolo di soggiorno,
 - a cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea ed apolidi in possesso di valido titolo di soggiorno dimoranti nel territorio del Comune,
- i quali versino in condizione di disagio economico, ricoverati o in attesa di ricovero in strutture residenziali.

4. PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

Il Comune di Pozzuolo del Friuli interviene qualora l'Ufficio dei Servizi Sociali accerti:

- l'impossibilità di permanenza della persona economicamente disagiata nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa al ricovero in struttura residenziale, attestata da relazione di un Assistente Sociale del Comune;
- che la situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, non consenta loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento economico del Comune è subordinato alla presentazione all'Ufficio dei Servizi Sociali di apposita domanda, tramite il modulo allegato al presente Regolamento.

La richiesta può essere presentata:

- dalla persona economicamente disagiata, dal suo tutore, o dal suo curatore, o dal suo amministratore di sostegno;
- da uno o più parenti o affini della persona economicamente disagiata.

La domanda deve essere corredata da:

- relazione di un Assistente Sociale del Comune attestante la necessità del ricovero e l'impossibilità per la persona economicamente disagiata di usufruire di servizi alternativi, fatta salva l'acquisizione d'Ufficio di detta relazione;
- dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) della persona economicamente disagiata o, in caso di impossibilità a produrre tale dichiarazione, autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale;

- dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei soggetti tenuti verso persona economicamente disagiata, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestarle gli alimenti.

Nei casi, valutati dall'Ufficio dei Servizi Sociali, di bisogno assistenziale urgente ed indifferibile, il Comune presenta direttamente alla struttura residenziale la domanda volta ad ottenere il ricovero della persona economicamente disagiata nella struttura medesima, ed avvia la procedura volta al calcolo del contributo da parte del Comune.

Negli altri casi, la domanda volta ad ottenere il ricovero della persona economicamente disagiata nella struttura residenziale deve essere presentata dall'interessato o suo familiare direttamente alla struttura stessa, secondo i protocolli operativi tra l'Ambito Socio Assistenziale n. 4.5 dell'Udinese e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli".

6. ISTRUTTORIA

L'Ufficio dei Servizi Sociali istruisce la relativa pratica calcolando:

- la parte della retta di ricovero che può essere pagata dalla persona economicamente disagiata con il proprio reddito e/o con la rendita di eventuali beni mobili o immobili;
- la parte della retta di ricovero a carico dei soggetti tenuti agli alimenti verso la persona economicamente disagiata;
- la parte della retta di ricovero eventualmente a carico del Comune.

7. FORME DI INTERVENTO

Tenuto conto della situazione economica della persona economicamente disagiata e dei soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti, il Comune dispone, mediante Determinazione del Responsabile dei Servizi sociali, le seguenti forme di intervento.

A) Persona priva di reddito, di beni mobili e/o immobili, nonché priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare l'intera retta di ricovero presso la struttura residenziale.

L'intervento del Comune è subordinato all'assunzione dell'obbligo da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, di presentare annualmente all'Ufficio dei Servizi Sociali la dichiarazione relativa alla Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), o l'autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata

B) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la parte di retta gravante sulla persona economicamente disagiata.

L'intervento integrativo del Comune è subordinato:

- all'assunzione dell'obbligo da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, di presentare annualmente all'Ufficio dei Servizi Sociali la dichiarazione relativa alla Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) o autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata.

- al conferimento da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, ad un funzionario, da designarsi dal Comune, di procura speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei beni mobili ed immobili della persona economicamente disagiata, il

versamento del prezzo ricavato in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune, il deposito di tale libretto presso l'economista comunale, il prelievo mensile da detto libretto da parte del funzionario designato della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata;

- in alternativa al conferimento della suddetta procura, all'assunzione dell'obbligo da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, di versare al Comune, entro un anno dal ricovero nella struttura residenziale, il ricavato della vendita a terzi dei beni mobili ed immobili della persona economicamente disagiata in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune, depositandolo presso l'economista comunale, ed a rilasciare, a funzionario da designarsi dal Comune, procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da tale libretto da parte di detto funzionario della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata.

Al termine del periodo di permanenza della persona economicamente disagiata nella struttura le somme residue vengono restituite agli eventuali aventi diritto, previo saldo delle somme dovute alla struttura residenziale.

La vendita sopra citata non può avere ad oggetto l'abitazione principale della persona economicamente disagiata ove nella stessa risiedono i componenti della sua famiglia.

C) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sulla persona economicamente disagiata.

L'intervento integrativo del Comune è subordinato all'assunzione da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, degli obblighi di cui al precedente punto B).

D) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sulla persona economicamente disagiata, e sui soggetti tenuti nei suoi confronti agli alimenti.

L'intervento del Comune è subordinato:

- all'assunzione dell'obbligo, da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, di presentare annualmente all'Ufficio dei Servizi Sociali la dichiarazione relativa alla Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) o l'autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata;
- all'assunzione dell'obbligo, da parte dei parenti tenuti a prestare gli alimenti alla persona economicamente disagiata, di presentare annualmente all'Ufficio dei Servizi Sociali le dichiarazioni relative alla loro Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- al conferimento da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, ad un funzionario, da designarsi dal Comune, di procura speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei beni mobili ed immobili della persona economicamente disagiata, il

versamento del prezzo ricavato in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune, il deposito di tale libretto presso l'economista comunale, il prelievo mensile da detto libretto da parte del funzionario designato della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata;

- in alternativa al conferimento della suddetta procura, all'assunzione dell'obbligo da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, di versare al Comune, entro un anno dal ricovero nella struttura residenziale, il ricavato della vendita a terzi dei beni mobili ed immobili della persona economicamente disagiata in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune, depositandolo presso l'economista comunale, ed a rilasciare, a funzionario da designarsi dal Comune, procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da tale libretto da parte di detto funzionario della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata.

- al conferimento da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, a funzionario designato dal Comune di procura avente ad oggetto il potere di agire, anche in giudizio, per ottenere l'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti a ciò tenuti nei confronti della stessa persona economicamente disagiata;

- all'assunzione, da parte dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata che facciano richiesta di intervento economico, dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale a nome del Comune al portatore un importo pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Ufficio di

Tesoreria del Comune. Su detta somma il Comune si può rivalere direttamente, nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo finalizzato al mantenimento della persona economicamente disagiata nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza della persona economicamente disagiata nella struttura, le somme depositate sui suddetti libretti vengono svincolate, con loro restituzione agli aventi diritto, previo pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto a saldo finale.

La vendita dei beni immobili di cui sopra non può avere ad oggetto l'abitazione principale della persona economicamente disagiata ove nella stessa risiedano i componenti della sua famiglia.

E) Persona priva di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale ed il contributo dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata.

L'intervento del Comune è subordinato:

- all'assunzione dell'obbligo, da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, di presentare annualmente all'Ufficio dei Servizi Sociali la dichiarazione relativa alla Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) o l'autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata;
- all'assunzione dell'obbligo, da parte dei parenti tenuti a prestare gli alimenti alla persona economicamente disagiata che fanno richiesta di intervento economico, di presentare annualmente, all'Ufficio dei Servizi

Sociali del Comune, le dichiarazioni relative alla loro Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

- al conferimento, da parte della persona economicamente disagiata, o da parte di altra persona avente titolo, a funzionario delegato del Comune, di procura avente ad oggetto il potere di agire, anche in giudizio, per ottenere l'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti a ciò tenuti nei confronti della stessa persona economicamente disagiata;

- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata che facciano richiesta di intervento economico dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale intestato al Comune di una somma pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Ufficio di Tesoreria del Comune. Su detta somma il Comune può rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo finalizzato al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza della persona economicamente disagiata nella struttura, le somme residue verranno restituite agli eventuali aventi diritto, previo saldo delle somme dovute alla struttura residenziale.

8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo dovuto dal Comune, nel rispetto del principio di proporzionalità e della capacità contributiva rappresentata dalla dichiarazione I.S.E.E. o della situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata, viene determinato previa deduzione della partecipazione al pagamento della retta di ricovero calcolata applicando i seguenti criteri.

A) misura della partecipazione al pagamento della retta da parte della persona economicamente disagiata

Qualora l'unica fonte di sostentamento della persona economicamente disagiata e del suo nucleo familiari sia costituita dai redditi della prima, la misura della partecipazione al pagamento della retta deve essere tale da far permanere, nella disponibilità della persona o del nucleo, la somma prevista nella sottostante tabella

Numero familiari conviventi	Somma mensile	Somma annua
1	812,00	9.744,00
2	974,00	11.688,00
3	1.136,00	13.632,00
4	1.299,00	15.588,00
5	1.543,00	18.516,00

B) misura della partecipazione al pagamento della retta da parte dei soggetti civilmente tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata

La partecipazione di ciascun soggetto civilmente obbligato agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata al pagamento della retta di ricovero viene determinata nel rispetto del principio di proporzionalità e della capacità contributiva rappresentata dalla dichiarazione I.S.E.E..

Nella determinazione della partecipazione il Comune si attiene ai seguenti criteri:

a) soggetti civilmente tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata

I soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata, ex art. 433 c.c., sono nell'ordine:

- Il coniuge;
- I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I predetti soggetti sono tenuti, nella misura di seguito determinata, a pagare la retta di ricovero presso la struttura residenziale nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intero suo importo.

Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare il costo della retta, in tutto o in parte, l'obbligazione è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

b) modalità di calcolo della partecipazione

- Esenzione dal pagamento: attestazione I.S.E.E. pari o inferiore ad € 9.744,00.
- Pagamento mensile massimo richiesto al singolo familiare per attestazione I.S.E.E. pari o superiore ad € 35.000,00: € 400,00.
- Contributo mensile per attestazioni I.S.E.E. comprese tra € 9.744,00 e € 35.000,00 = $[(I.S.E.E. - 9.744,00) \times 400] / (35.000,00 - 9.744,00)$

c) pluralità di persone economicamente disagiate

Nel caso in cui le persone da ospitare in struttura residenziale siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, i redditi di riferimento saranno suddivisi in ragione del numero dei ricoveri.

d) riduzioni

Per il calcolo della partecipazione a carico di nipoti, ascendenti prossimi, generi, nuore e suoceri, l'importo risultante dall'attestazione I.S.E.E. viene abbattuto del 20%.

Per il calcolo della partecipazione a carico dei fratelli l'importo risultante dall'attestazione I.S.E.E. viene abbattuto del 30%.

I soggetti civilmente obbligati che siano disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 ovvero riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto ad un ulteriore abbattimento del 25% sulla partecipazione a loro carico.

e) esoneri

Sono esonerati dalla partecipazione i soggetti civilmente obbligati, i quali tramite apposita documentazione dimostrino, alternativamente:

- di essere minori di età;
- di essere ricoverati in una struttura residenziale e di versare tutti i propri redditi a copertura delle spese necessarie al loro mantenimento in detta struttura.

9. REVOCA DELL'INTERVENTO

In caso di mancato adempimento dell'obbligo annuale di presentazione da parte dei soggetti a ciò tenuti della dichiarazione I.S.E.E. o autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale, il Comune ha facoltà di revocare il contributo disciplinato dal presente regolamento.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore:

- la persona economicamente disagiata ricoverata in struttura residenziale che abbia presentato domanda di contributo comunale per il

pagamento della retta, deve presentare all'Ufficio dei Servizi Sociali la propria dichiarazione relativa alla situazione economica equivalente (I.S.E.E.), o autocertificazione della propria situazione reddituale e patrimoniale;

- i soggetti obbligati alla corresponsione degli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata ricoverata in struttura residenziale, che abbiano presentato istanza di intervento economico devono presentare la dichiarazione relativa alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Nei casi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 7, lettere B), C), D), del presente regolamento, ove l'Ufficio dei Servizi Sociali accerti l'esistenza di eventuali beni patrimoniali della persona economicamente disagiata e/o di soggetti obbligati alla corresponsione degli alimenti nei confronti della medesima, quest'ultima è obbligata al rilascio delle procure previste da dette disposizioni.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi il Comune ha facoltà di revocare il contributo secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.

Per il periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore, il calcolo del contributo dovuto viene effettuato secondo i criteri previsti nel previgente regolamento per l'accoglimento di anziani in strutture residenziali, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 24/02/94.

Decorso il suddetto periodo transitorio di sei mesi, l'Ufficio competente ridetermina le quote di contribuzione sulla base del presente regolamento.

La soglia di esenzione dal contributo, la soglia di reddito per la determinazione dell'importo massimo mensile del contributo, l'importo

mensile massimo del contributo, la somma mensile riconosciuta ai familiari conviventi, possono essere aggiornate con cadenza biennale, con deliberazione della Giunta Comunale, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente

Al Comune di Pozzuolo del Friuli
Ufficio Servizio Sociale
Piazza XX settembre, 31
33050 Pozzuolo dl Friuli

OGGETTO: Richiesta di contributo economico per integrazione di retta di ricovero

DATI DEL RICHIEDENTE:

__l__ sottoscritto__ _____

Nat__ a _____ (__) il _____

Residente a _____ in _____ n. _____

Altro recapito _____

Stato civile _____ Cittadinanza _____

CODICE FISCALE _____

In qualità di _____
(tutore,curatore, amministratore di sostegno, parente o affine)

del ricoverando/ricoverato sig.

Nat__ a _____ (__) il _____

Residente a _____ in _____ n. _____

Altro recapito _____

Stato civile _____ Cittadinanza _____

CODICE FISCALE _____

CHIEDE

un contributo per l'integrazione della retta di ricovero, come stabilito dal regolamento per l'assistenza economica del Comune a favore di persone

economicamente disagiate che necessitano di ricovero in strutture residenziali,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del

Data: _____

Firma del richiedente _____

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RICOVERANDO

Consapevole delle responsabilità penali che assume, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci,

___l___ sottoscritto___ _____

Nat___ a _____ (___) il _____

Residente a _____ in _____ n. ___

dichiara:

di essere / che il, ricoverando è titolare dei seguenti importi pensionistici:

Ente erogatore _____ Categoria _____ Importo
mensile _____

di essere / che il, ricoverando è, relativamente ai sottoelencati immobili:

1) Comune _____ Via _____

Proprietario – Comproprietario – Usufruttuario – Nudo proprietario

Destinato Ad Abitazione Principale / Non ad abitazione principale)

2) Comune _____ Via _____

Proprietario – Comproprietario – Usufruttuario – Nudo proprietario

Destinato Ad Abitazione Principale / Non ad abitazione principale):

di possedere / che il ricoverando possiede altri redditi non pensionistici pari ad
euro _____

di possedere / che il ricoverando possiede i seguenti risparmi (c/c bancario/postale, libretto bancario/postale, titoli, di stato o altri, fondi di investimento, ecc...) per un importo pari ad euro

di aver venduto/donato / che il ricoverando ha venduto/donato in data _____ i seguenti immobili: _____

Informazioni sull'indennità di accompagnamento:

è stata fatta richiesta in data _____

il ricoverando è stato visitato in data _____

è già in possesso dalla data _____ dell'indennità di accompagnamento dell'importo mensile di euro _____

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICOVERANDO

Coniuge:

Cognome e nome: _____ Residenza _____

Figli o, in mancanza, nipoti:

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Genitori (in caso di inabili/disabili?) o, in mancanza, i nonni:

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Generi e nuore:

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Fratelli e sorelle:

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Cognome e nome _____ Residenza _____ Stato
civile _____

Si comunica che la persona di riferimento che potrà essere contattata dagli Uffici per qualsiasi informazione si rendesse necessaria per l'espletamento della presente pratica è il signor _____, reperibile al seguente indirizzo: _____, via _____ telefono _____.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (*“Codice in materia di protezione dei dati persona”*), sono trattati dal Comune di Pozzuolo del Friuli sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell'espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, alle A.S.S., alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. La comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessaria ed indispensabile per lo svolgimento della presente istruttoria. La mancata indicazione dei dati può comportare la non concessione dell'intervento richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l'aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Letto, confermato, sottoscritto.

Data _____

Firma del richiedente _____

Dichiaro che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza, previa identificazione personale del sottoscrittore mediante il seguente documento d'identità Tipo _____ n. _____ emesso da _____ scadenza _____

Allegati:

- documento d'identità in corso di validità (se spedita a mezzo posta);
- relazione dell'assistente sociale (se non acquisita d'ufficio)
- dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) della persona economicamente disagiata che necessita del ricovero che necessita del ricovero in struttura residenziale;
- autocertificazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona economicamente disagiata che necessita del ricovero che necessita del ricovero in struttura residenziale;
- dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei soggetti tenuti verso la persona economicamente disagiata che necessita del ricovero in struttura residenziale, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli gli alimenti;